

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17497 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA
Data pubblicazione: 04/07/2018

sul ricorso 23346/2015 proposto da:

Bellini Maria Pia, Nesti Eugenio, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Calabrese Ioppolo Emanuele, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

ORD.
798
2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Q. Visconti n.20, presso lo studio dell'avvocato Ristuccia Renzo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Petrone Angelo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 468/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso.

RITENUTO CHE:

Maria Pia Bellini e Eugenio Nesti ricorrono per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata.

Banca Etruria in amministrazione straordinaria replica con controricorso; segue memoria ex art.378 cod. proc. civ. di Unione Banche Italiane SPA, già Banca Etruria in amministrazione straordinaria.

La controversia concerne l'acquisto di due titoli Argentina (il primo a luglio 2000 ed il secondo ad agosto 2001) in contropartita diretta.

Il Tribunale aveva accolto la domanda dei risparmiatori - ravvisando la violazione dell'art.29 del Regolamento CONSOB

n.11522/98, che pone l'obbligo di informazione a carico dell'intermediario, e dell'art. 23 del TUF, che pone sempre a carico dell'intermediario l'onere probatorio in merito all'assolvimento dell'obbligo informativo - ed aveva dichiarato la nullità dei due ordini di investimento condannando la banca a restituire quanto pagato, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'appello della banca, ha riformato *in toto* la prima decisione ed ha condannato i risparmiatori a restituire quanto ottenuto in esecuzione di detta pronuncia.

Secondo la Corte territoriale il Tribunale aveva errato a dichiarare la nullità dei due ordini di acquisto perché aveva posto a fondamento della pronuncia comportamenti relativi alla non corretta esecuzione della prestazione contrattuale rilevanti, non a titolo di nullità, ma semmai quale causa di risoluzione del contratto per inadempimento.

Una volta esclusa che potesse essere pronunciata la nullità dei due ordini per inosservanza degli obblighi comportamentali, la Corte di appello, per quanto interessa, ha ritenuto che non poteva essere accolta nemmeno la domanda di risoluzione per grave inadempimento della banca perché i risparmiatori avevano riferito la domanda di risoluzione ai singoli ordini e non già al contratto quadro.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

Il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, che integra piuttosto la doglianza di omessa pronuncia.

I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello non abbia tenuto conto delle richieste formulate e sostengono di avere richiesto l'accertamento del grave inadempimento della banca e la risoluzione del contratto quadro e non solo degli ordini di acquisto.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. in relazione agli artt. 22 e ss. del d.lgs. n.58/1999 e del Regolamento CONSOB n.1522/1998, in relazione alla statuizione con cui la Corte di appello ha respinto la domanda di risoluzione perché, essendo riferita ai singoli ordini, avrebbe dovuto avere riguardo solo ai comportamenti successivi al perfezionamento del contratto di vendita in contropartita diretta ed all'esecuzione dell'intermediazione, assimilabile ad un contratto di mandato, e non ai comportamenti tenuti dall'intermediario prima del perfezionamento del contratto che avrebbero potuto rilevare solo per in vista della eventuale risoluzione del contratto quadro.

I ricorrenti sostengono la autonomia contrattuale dei singoli ordini, e quindi la loro autonoma risolvibilità, pur se attuati in esecuzione del contratto-quadro che è un contratto normativo che disciplina a priori i contratti di compravendita degli strumenti finanziari di volta in volta conclusi, sottolineando all'uopo che gli ordini di investimento necessitano di una autonoma ed ulteriore manifestazione di volontà.

2.1. I motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.

2.2. Come più volte affermato da questa Corte, con condivisi principi, *«In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.»* (Cass. n. 12937 del 23/05/2017, conf. 16820 del 09/08/2016, 16861 del 07/07/2017, Cass. n. 8395 del 27/04/2016)) ed inoltre *«La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro", può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.»* (Cass. n. 16820 del 09/08/2016).

2.3. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente che la risoluzione per violazione degli obblighi informativi, attenendo agli effetti normativi del contratto quadro, potesse riguardare solo quest'ultimo ed in tal modo non ha applicato i principi prima esposti, sostanzialmente, omettendo di pronunciare in riferimento ai singoli ordini di investimento.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il suo riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il suo riesame e per la statuizione sulle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 20 aprile 2018. /

